

FONDAZIONE ARMUNIA - CASTELLO PASQUINI

STATUTO

Art. 1 Costituzione

1. E' costituita, per iniziativa del Comune di Rosignano Marittimo, una Fondazione di diritto privato per la gestione di progetti volti al raggiungimento di scopi di pubblica utilità, avente denominazione "Fondazione Armunia – Castello Pasquini".
2. Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dagli artt.14 e seguenti del Codice Civile e dalle disposizioni legislative vigenti.

Art. 2 Sede

1. La sede legale della Fondazione è ubicata presso il Castello Pasquini a Castiglioncello.
2. Una sede distaccata dalla Fondazione è ubicata in Rosignano Marittimo presso l'immobile di proprietà comunale facente parte del complesso "Castello di Rosignano Marittimo" e destinato anche a foresteria.
3. Il Comune può concedere alla Fondazione altri immobili di proprietà e nella disponibilità dell'Ente, compresi di eventuali arredi, corredi e impianti dove esistenti, con specifiche convenzioni che ne regolano la disponibilità e le modalità di gestione e manutenzione.

Art. 3 Beneficiari, finalità e scopi

1. I beneficiari della Fondazione sono tutti coloro che hanno interessi in campo culturale con particolare riguardo al teatro, alla letteratura, al cinema, alla musica, alla comunicazione, alla filosofia, alle arti visive, alla fotografia, all'integrazione tra culture, al turismo e alla società.
2. La Fondazione non ha fini di lucro ed eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali.
3. La Fondazione promuove, forma e diffonde espressioni della cultura e dell'arte; è un centro di ideazione e produzione di cultura, persegue finalità di promozione culturale, realizzando e partecipando ad iniziative ed eventi culturali, artistici e sociali di ambito e di rilevanza locale e/o nazionale ed internazionale, anche attivando forme di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati.

4. La Fondazione opera per la produzione, programmazione e diffusione di spettacoli dal vivo di qualità nel settore della prosa, della danza e della musica.
5. La Fondazione promuove la crescita culturale della comunità locale, anche allo scopo di contribuire allo sviluppo sociale ed economico del territorio. In particolare, promuovere attività teatrali, svolgendo il ruolo di sostegno e di diffusione del teatro nazionale d'arte, di tradizione e di innovazione. Stimola e sostiene l'innovazione culturale e la creatività, favorendo e facilitando il diritto alla cultura, la pluralità delle idee e la partecipazione di tutti i cittadini, in particolare dei giovani, in collaborazione con il Comune, con il sistema educativo e formativo e con altri soggetti pubblici e privati.
6. La Fondazione può attivarsi per essere riconosciuta Agenzia Formativa dalla Regione Toscana e per ottenere la certificazione con le procedure UNI-EN-ISO 9001:2015, partecipa a bandi formativi europei e di altra natura in funzione della costante qualificazione, aggiornamento e perfezionamento professionale nel campo delle attività teatrali e culturali in genere, rivolto particolarmente al territorio di riferimento.
7. La Fondazione, operando in ambito culturale, sviluppa e consolida l'immagine del territorio del Comune di Rosignano Marittimo, della Provincia di Livorno e, più in generale, della Toscana, a livello nazionale e internazionale, collaborando con i soggetti pubblici e privati.
8. Inoltre, in relazione alle disponibilità di bilancio, può:
 - a) svolgere attività di supporto in ambito culturale e turistico a Fondatori Promotori, Fondatori Sostenitori e Partecipanti;
 - b) partecipare a programmi di formazione e sviluppo promossi dagli Enti locali, ovvero dallo Stato;
 - c) promuovere e organizzare, anche per conto terzi, manifestazioni espositive, spettacoli culturali, teatrali, musicali e sportivi, manifestazioni e incontri inerenti ai settori della letteratura, della musica, delle arti visive, del teatro, del cinema, dello spettacolo, della fotografia anche attraverso la gestione di sale cinematografiche, spazi teatrali e multimediali;
 - d) assumere la gestione di spazi culturali, di riunione, di ritrovo e socializzazione e di biblioteche;
 - e) assumere la gestione di ulteriori beni immobili di proprietà e/o nella disponibilità dell'Ente;
 - f) progettare e realizzare allestimenti di spazi espositivi e museali;
 - g) promuovere l'integrazione tra offerta culturale e offerta turistica anche con attività di compartecipazione nella promozione turistica del territorio, dei prodotti, delle tipicità e delle identità dei luoghi e delle tradizioni locali;
 - h) supportare lo sviluppo della comunicazione digitale, finalizzata alla crescita della cultura digitale, alla semplificazione amministrativa e alla comunicazione on line di azioni e progetti, contribuendo allo sviluppo del sistema digitale, sia nel campo della cultura che del turismo, sia a carattere locale che regionale e nazionale;
 - i) svolgere il ruolo di mediateca per recuperare e mantenere la memoria delle iniziative ed eventi svolti, con azioni tese all'educazione all'immagine, alla cultura cinematografica, al teatro e alla danza, anche in ambito scolastico e sociale;

- j) svolgere attività di accoglienza anche con la gestione di strutture ricettive e di incoming turistico;
 - k) promuovere e finanziare, direttamente o in collaborazione con altri soggetti, borse di studio, attività di educazione permanente, progetti di formazione giovanile e di qualificazione professionale e ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali;
 - l) svolgere le attività commerciali e di merchandising (prodotti editoriali, multimediali, audiovisivi, oggettistica, gadget) inerenti ai servizi aggiuntivi di musei e istituzioni culturali;
 - m) collaborare con enti pubblici o soggetti privati, anche stipulando con essi accordi, convenzioni e contratti di qualsiasi natura e durata, utili al perseguimento delle proprie finalità; in particolare può, tra l'altro, stipulare contratti e convenzioni per l'affidamento in gestione a terzi di parte delle attività e dei servizi propri della Fondazione;
 - n) svolgere ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale e complementare o comunque utile al perseguimento delle proprie finalità quali, a titolo esemplificativo: stipula di convenzioni o protocolli di intesa di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati; amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, concessionaria, comodataria o comunque da essa posseduti o detenuti anche mediante convenzioni con affidamento a terzi; sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi pubblici o privati, italiani o esteri che operino in settori di interesse della Fondazione o che ne condividano le finalità ed interessi;
9. La Fondazione potrà, altresì, svolgere tutte le attività finora svolte dall'Associazione Armunia Festival Costa degli Etruschi, a seguito di acquisizione del suo patrimonio, del personale, delle conoscenze, delle capacità professionali e di tutti i mezzi necessari, al fine di garantire piena continuità e potenziare ulteriormente progetti artistici e spettacoli dal vivo di qualità e di rilievo nazionale ed internazionale, quali le Residenze Artistiche e le manifestazioni teatrali, tra cui il Festival Inequilibrio, entrambe riconosciute dalla Regione Toscana e dal MIBACT.

Art. 4 Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal Fondo di Dotazione iniziale composto da un conferimento in denaro da parte del socio fondatore, Comune di Rosignano, dell'importo di € 200.000,00;
- b) da conferimenti in denaro, beni materiali e servizi resi da terzi senza corrispettivi impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuato dai Fondatori, dai Partecipanti e da soggetti terzi. In particolare, potranno alimentare il Fondo di Dotazione, a titolo esemplificativo:
 - I. le eredità, i lasciti, le donazioni e le elargizioni fatte da Enti o da Privati con espressa destinazione al Patrimonio;
 - II. le somme delle rendite non utilizzate che, con deliberazione del Consiglio di Indirizzo, possono essere destinate ad incremento del Patrimonio;
 - III. gli eventuali contributi attribuiti al Fondo di Dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
 - IV. i beni mobili o immobili che pervengano alla Costituzione della Fondazione;
 - V. le obbligazioni patrimoniali e/o impegni assunti da soggetti terzi (attivi per la Fondazione), anche differibili/pluriennali nel tempo, purché sorretti da congrui e coerenti titoli giuridici.

2. Il Fondo di Dotazione potrà altresì essere alimentato attraverso il conferimento, da parte del Fondatore Promotore delle utilità derivanti dalla gestione di beni immobili di proprietà e nella disponibilità dell'Ente.

3. La Fondazione potrà ricevere contribuzioni da parte di tutti coloro che ne condividano gli scopi, mantenendosi tuttavia sempre autonoma in qualsivoglia manifestazione della propria attività.

Art. 5 Il Fondo di Gestione

1. Il fondo di gestione è costituito per le spese della Fondazione, oltre a quelle generali, di manutenzione ordinaria e gestione; le stesse ricomprendono anche la produzione teatrale, le attività di ricerca culturali, la formazione e ogni altra iniziativa conforme agli obiettivi, finalità e scopi della Fondazione.

2. La Fondazione alimenta il fondo di gestione:

- b) con le rendite patrimoniali;
- c) con i proventi derivanti dall'attività della Fondazione;
- d) con i contributi dello Stato e della Regione e Comunitari;
- e) contributi dei Soci Fondatori e Partecipanti;
- f) con eventuali altri proventi e contributi di terzi;
- g) con i proventi dallo svolgimento, anche indiretto, in via strumentale di attività commerciali, di servizi, di pubblici esercizi, di ricettivo e di incoming turistico.
- h) con le erogazioni liberali.

3. La Fondazione deve impiegare eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 6 Membri Organi della Fondazione

1. I membri della Fondazione si dividono in:

- a) Fondatori Promotori
- b) Fondatori Sostenitori
- c) Partecipanti.

Art. 7 Fondatori Promotori e Fondatori Sostenitori

1. E' Fondatore Promotore il Comune di Rosignano Marittimo.

1. Possono esser nominati Fondatori Sostenitori, con delibera del Consiglio di Indirizzo, che determina l'entità della partecipazione al Fondo di Dotazione e del contributo alle spese annuali di esercizio, anno per anno, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private e gli Enti che partecipano alla gestione condividendo le finalità della Fondazione e che contribuiscano al Fondo di Dotazione e al Fondo di Gestione con contributi in denaro, e con tutti gli strumenti di cui all'artt. 4 e 5, con le modalità e in misura non inferiore a quanto stabilito dal Consiglio di Indirizzo.

2. Il giudizio di ammissione è inappellabile e insindacabile.

3. I Fondatori, anche sulla base di specifiche convenzioni, si obbligano a mettere a disposizione della Fondazione le conoscenze, le capacità professionali e le attività o i mezzi necessari per il miglior conseguimento degli scopi statutari, secondo le indicazioni contenute nei programmi di attività.

4. Il Fondo di Dotazione verrà adeguato per ogni nuova ammissione dal Consiglio di Indirizzo, sentito il Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 Partecipanti

1. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonché gli Enti italiani ed esteri che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi, mediante contributi in denaro.

2. Le Università degli Studi, o enti equiparabili, potranno partecipare anche solo mediante apporti di carattere scientifico.

3. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è regolarmente versato o l'attività viene svolta, secondo quanto previsto dal Regolamento. Il Consiglio di Indirizzo può determinare nel Regolamento la suddivisione e il raggruppamento dei Partecipanti per categorie e per attività di partecipazione alla Fondazione.

Art 9 Esclusione e Recesso

1. Il Consiglio di Indirizzo delibera a maggioranza l'esclusione dei Sostenitori e dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui la morosità; l'inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti; condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione; comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

2. I Sostenitori e i Partecipanti possono, con almeno sei mesi di preavviso, recedere dalla Fondazione, restando fermo l'adempimento delle obbligazioni assunte, anche di quelle pluriennali, qualora vi sia stato un impegno contrattuale in tal senso.

Art. 10 Organi dell'Ente

1. Gli organi dell'Ente sono:

- a) il Consiglio di Indirizzo;
- b) il Presidente del Consiglio di Indirizzo;
- c) l'Organo Amministrativo;
- d) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- e) il Revisore Unico e/o il Collegio Sindacale.

Art. 11

Il Consiglio di Indirizzo

1. Il Consiglio di Indirizzo è l'Organo Collegiale al quale competono gli atti fondamentali di indirizzo della Fondazione, oltre alle funzioni di cui agli arti 6, 7, 8 e 9.
2. Esso è costituito dai legali rappresentanti o loro delegati dei Fondatori Promotori e Sostenitori, in numero di uno per ciascun Fondatore, fatta eccezione per il Fondatore Comune di Rosignano Marittimo, cui spettano altri tre rappresentanti, individuati dal Consiglio Comunale. Il Consiglio di Indirizzo dura in carica per la durata del mandato del Sindaco del Comune di Rosignano Marittimo, fatta salva la revoca dei rappresentanti, prima della scadenza del mandato, da parte del soggetto che li ha nominati. Per la partecipazione al Consiglio di Indirizzo non è prevista alcuna indennità.
3. Il membro del Consiglio d'Indirizzo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. Nei casi di decadenza, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti provvedono, nel rispetto dei criteri di nomina di cui sopra, alla cooptazione di altro Consigliere, che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio d'Indirizzo.
4. Il Consiglio di Indirizzo si riunisce autonomamente su convocazione del Presidente o su richiesta della maggioranza dei consiglieri e comunque, almeno una volta l'anno, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno delle materie da trattare, spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo casi di urgenza per i quali la convocazione può essere fatta anche telegraficamente, a mezzo fax, o per posta elettronica fino a 24 ore prima della seduta.
5. Il Consiglio di Indirizzo è regolarmente costituito con la maggioranza dei membri aventi diritto. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Indirizzo.
6. La carica di membro del Consiglio di Indirizzo si intende a titolo onorifico e, pertanto, i membri percepiranno esclusivamente il rimborso delle spese.
7. Il Consiglio di Indirizzo delibera a maggioranza sui seguenti argomenti:
 - a) nomina l'Organo Amministrativo che potrà essere un Amministratore Unico, ovvero un Consiglio di Amministrazione. In questo caso provvede a deliberare anche per la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - b) nomina il Revisore Unico e/o il Collegio Sindacale;
 - c) determina le indennità da corrispondere al Revisore Unico o ai membri del Collegio Sindacale;
 - d) delibera l'ammissione dei Fondatori Sostenitori e dei Partecipanti, determinando l'entità del contributo alle spese annuali di esercizio e della partecipazione al Fondo di Dotazione;
 - e) esprime un parere preventivo obbligatorio ai bilanci di previsione, annuali e triennali, contenenti anche i relativi piani strategici ed operativi che saranno approvati dal Consiglio di Amministrazione, compreso il rendiconto annuale;
 - f) esprime parere preventivo in merito ai Regolamenti della Fondazione;
 - g) approva la dotazione organica;

- h) istituisce il Comitato Scientifico e ne nomina i membri;
- i) esprime parere preventivo su eventuali proposte di modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, previa discussione in Consiglio Comunale.

8. L'Organo Amministrativo, nella persona dell'Amministratore Unico, ovvero del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di un amministratore da lui delegato, è invitato permanente alle riunioni del Consiglio di Indirizzo con diritto di parola.

Art. 12

Il Presidente del Consiglio di Indirizzo

1. Il Presidente del Consiglio d'Indirizzo è il Sindaco del Comune di Rosignano Marittimo.
2. Il Presidente del Consiglio di Indirizzo può convocare i Fondatori ed i Partecipanti della Fondazione in riunione plenaria non elettiva, quale momento di confronto ed analisi. In tale occasione, tali componenti della Fondazione possono formulare le loro proposte e valutazioni e vengono loro illustrate le attività svolte dall'Ente nonché le prospettive del suo sviluppo.

Art. 13

L'Organo Amministrativo

1. L'Organo Amministrativo è l'organo operativo preposto alla gestione della Fondazione. Qualora l'Organo Amministrativo è individuato in un Consiglio di Amministrazione, questo è composto da tre a cinque membri, compreso il Presidente, nominati dal Consiglio di Indirizzo. Qualora l'Organo Amministrativo fosse individuato nell'Amministratore Unico, questo è il rappresentante legale della Fondazione e, nell'ambito dell'oggetto sociale della Fondazione e delle direttive del Consiglio di Indirizzo, è investito dei più ampi poteri e delle responsabilità per la gestione operativa ordinaria e straordinaria della Fondazione ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione delle finalità della stessa.
2. L'Organo Amministrativo resta in carica per tutto il periodo di durata del Consiglio di Indirizzo di cui lo stesso è espressione. In caso di dimissioni da parte di un componente del Consiglio di Amministrazione il sostituto, eletto secondo le modalità del presente articolo, durerà in carica sino alla scadenza dell'organo.
3. Il Consiglio di Amministrazione può eleggere nel proprio seno un Vice Presidente.
4. In particolare, l'Organo Amministrativo:
 - a) adotta annualmente il bilancio preventivo, il rendiconto e dispone sugli eventuali avanzi di gestione che potranno essere applicati agli esercizi futuri ovvero riportati;
 - b) adotta, su base triennale, gli indirizzi della Fondazione e delibera i programmi di carattere artistico, culturale, di ricerca, sperimentazione, di formazione e di produzione;
 - c) delibera il programma di attività di spettacolo (Festival, Residenze, produzioni, laboratori ecc.) predisposto su base annuale e/o triennale dal Direttore Artistico che provvederà a definirlo in ogni dettaglio, in base a criteri legati a genere, target, obiettivi, qualità, risorse, attualità, interesse, contestualizzazione e indicazioni della Fondazione;

- d) verifica periodicamente che le attività della Fondazione vengano condotte secondo principi di efficacia, efficienza ed economicità, improntando anche la propria attività gestoria a tali criteri e riferisce al Consiglio di Indirizzo, per il tramite del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero dell'Amministratore Unico, di ogni significativo scostamento proponendone contestualmente i correttivi;
- e) delibera la pianta organica del personale dipendente fissandone lo stato giuridico ed il trattamento economico, secondo i C.C.N.L. di categoria, garantendo condizioni normative e retributive non inferiori a quelle di tali CC.N.L., nonché i regolamenti di servizio per uffici e reparti della Fondazione ed è delegato alla sottoscrizione di contratti decentrati;
- f) provvede, con il vincolo di bilancio e previa approvazione della dotazione organica da parte del Consiglio di Indirizzo, all'assunzione dei dipendenti e alla definizione degli incarichi di consulenza e collaborazione;
- g) delibera convenzioni e contratti con Enti terzi ed aziende, conformemente alla realizzazione dei fini istitutivi della Fondazione;
- h) esercita il controllo su tutte le attività della Fondazione;
- i) delibera eventualmente la delega di specifici compiti a singoli Consiglieri;
- j) può nominare soggetti aventi funzione manageriali all'interno della Fondazione nel rispetto della dotazione organica che verrà preventivamente presentata all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;
- k) delibera su eventuali proposte di modifiche statutarie previo parere preventivo del Consiglio di Indirizzo;
- l) delibera in merito all'accettazione di eredità, legati, donazioni e lasciti in genere che comportino oneri per la Fondazione;
- m) nomina il Direttore e ne determina il trattamento economico;
- n) nomina eventualmente un Amministratore Delegato tra i membri del Consiglio, delimitandone il perimetro dei poteri che possono essere estesi anche a tutte le funzioni del Direttore, qualora non nominato, di cui al successivo art. 15 del presente Statuto;
- o) nomina il Direttore Artistico e ne determina il trattamento economico.

5. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente, o da chi ne fa le veci, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, spedito o consegnato almeno 8 giorni prima dell'adunanza, salvo casi di urgenza, per i quali la convocazione può essere fatta anche per posta elettronica fino a 24 ore prima della seduta.

6. Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e delibera con la maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

7. La carica di membro dell'Organo Amministrativo si intende a titolo onorifico e pertanto i membri percepiranno esclusivamente il rimborso delle spese.

Art 14

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Qualora l'Organo Amministrativo è individuato in un Consiglio di Amministrazione, il Presidente è nominato dal Consiglio di Indirizzo, resta in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione, è il rappresentante legale della Fondazione ed è riconfermabile per una sola volta.

2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, coordina le attività del Comitato Scientifico, ha la legale rappresentanza della Fondazione e ne sovrintende l'attività. Il Presidente rappresenta la Fondazione nei suoi rapporti con i terzi in giudizio.

3. Il Vice Presidente, ove nominato, sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento.

Art.15 Il Direttore

1. L'incarico di Direttore può essere conferito a soggetti esterni, in base a documentati requisiti di alta qualificazione, di una congrua e comprovata esperienza professionale in ambito direttivo manageriale con posizione apicale, con particolare riguardo a: gestione delle risorse umane, programmazione e controllo di gestione, dinamica economico finanziaria, con particolare riferimento all'ambito culturale, turistico e della promozione del territorio.

2. Il rapporto sarà regolato da contratto a tempo determinato di diritto privato, di durata non superiore a tre anni, eventualmente rinnovabile, con trattamento economico da determinarsi nell'atto di nomina.

3. Il Direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile e sovrintende alla programmazione, all'organizzazione e alla promozione delle attività della Fondazione e, in particolare:

- a. formula all'Organo Amministrativo proposte di programmi di attività, sia annuali che pluriennali della Fondazione;
- b. elabora e sottopone all'Organo Amministrativo gli schemi dei piani dei bilanci preventivi e di esercizio;
- c. dirige e nei limiti previsti dalle delibere dell'Organo Amministrativo, assume il personale;
- d. svolge le funzioni del datore di lavoro per quanto attiene alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- e. stipula, nel rispetto dei budget e degli obiettivi gestionali fissati dal Consiglio di amministrazione, convenzioni per collaborazioni esterne, prestazioni professionali e contratti per l'attuazione degli obiettivi di attività;
- f. esegue le deliberazioni e attua le iniziative approvate dall'Organo Amministrativo;
- g. dirige e coordina, nel rispetto dei programmi approvati dall'Organo Amministrativo e con il vincolo di bilancio, le attività della Fondazione;
- h. è responsabile dei risultati nei confronti dell'Organo Amministrativo;
- i. partecipa, se richiesto, senza diritto di voto, alle sedute dell'Organo Amministrativo e del Consiglio di Indirizzo;
- j. risponde al Consiglio di Amministrazione dell'andamento delle attività e dei servizi svolti dalla Fondazione nei loro aspetti tecnici, economici ed organizzativi;
- k. ha la direzione del personale;
- l. adotta gli atti di organizzazione e di gestione necessari alla realizzazione dei programmi, dei progetti e delle decisioni del Consiglio di Amministrazione o del Presidente.

4. Per l'assolvimento delle sue funzioni il Direttore può delegare compiti organizzativi. In tal caso il conferimento di eventuali incarichi è disposto previa autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

5. Il Direttore può essere revocato o a seguito del mancato raggiungimento degli obiettivi allo stesso assegnati dall'Organo Amministrativo, o per il venir meno del rapporto fiduciario che lo lega al soggetto che lo ha nominato per giusta causa, o per reiterate violazioni delle direttive e dei

programmi consiliari o per altri gravi motivi. In caso di revoca, non sono dovuti indennizzi ad alcun titolo.

Art. 16 **Il Direttore Artistico**

1. L'incarico di Direttore Artistico può essere conferito a dipendenti della Fondazione in possesso di idonea preparazione professionale, esperienza e attitudine, da indicare nell'atto di nomina.

2. L'incarico può essere, altresì, conferito a soggetti esterni, in base a documentati requisiti di alta qualificazione, di una congrua e comprovata esperienza professionale con particolare riguardo a: comprovata esperienza nell'organizzazione di festival e/o rassegne multidisciplinari in prosa, danza e musica; comprovata esperienza nell'organizzazione, conduzione e/o direzione di teatri pubblici o privati, di compagnie teatrali o di organismi pubblici o privati di cultura teatrale; competenza nella predisposizione dei formulari e dei rendiconti da inviare al MIBAC ai sensi del D.M. 27 luglio 2017, e ad Enti e altre Istituzioni eventualmente finanziatori, ai fini del conseguimento dei contributi per il settore spettacolo (Legge 163/1985); comprovata esperienza nella programmazione e/o produzione e/o formazione, e/o didattica nei settori della comunicazione multimediale, della drammaturgia e della progettazione artistica rivolta alle nuove generazioni.

Costituiscono, altresì, titoli di merito per la copertura dell'incarico di Direttore Artistico esperienze e riconoscimenti nell'ambito della regia in Italia e all'estero; esperienze e riconoscimenti nell'ideazione e programmazione teatrale in Italia e all'estero; capacità di relazioni internazionali; attenzione, in carriera professionale, alla multidisciplinarietà, all'innovazione, al ricambio generazionale e all'inclusione sociale; pubblicazioni; partecipazioni a giurie.

3. Il rapporto sarà regolato da contratto a tempo determinato di diritto privato, di durata non superiore a tre anni, eventualmente rinnovabile, con trattamento economico da determinarsi nell'atto di nomina.

4. In particolare, il Direttore Artistico:

- a. elabora dettagliatamente il progetto artistico della Fondazione su base annua o triennale, e, in particolare, quello del Festival Inequilibrio e quello delle Residenze Artistiche, in relazione alla scelta degli spettacoli inseriti nella domanda ministeriale con i relativi preventivi finanziari, garantendo congruità secondo gli indirizzi dell'Amministrazione e definendolo in ogni dettaglio, in base a criteri legati a genere, target, obiettivi, qualità, risorse, attualità, interesse, contestualizzazione e indicazioni della Fondazione;
- b. cura i contatti con Istituzioni e altri Teatri, regionali, nazionali ed internazionali, anche al fine di nuove ed innovative collaborazioni per ospitalità di spettacoli di prosa, danza e musica;
- c. cura le relazioni con le compagnie, le artiste e gli artisti invitati al Festival e i partecipanti al progetto Residenze Artistiche;
- d. definisce e coordina le strategie comunicative;
- e. dirige e coordina, nel rispetto dei programmi approvati dall'Organo Amministrativo e con il vincolo di bilancio, l'attività di produzione artistica della Fondazione;
- f. promuove l'immagine del Festival verso il pubblico, la comunità artistica e culturale, la stampa;
- g. cura i network internazionali, formali e informali, per la realizzazione e la partecipazione a progetti europei;
- h. cura i rapporti con gli istituti di cultura esteri;
- i. è responsabile dei risultati nei confronti dell'Organo Amministrativo;
- j. partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione, su convocazione dello stesso, senza diritto di voto.

k. fornisce, al termine di ciascuna stagione, al Direttore o Amministratore Delegato ogni utile informazione e documentazione per la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo, unitamente ad una relazione conclusiva sull'attività svolta, comprensiva anche di rendicontazione e valutazione degli incassi di botteghino, in relazione al progetto iniziale, in modo tale che l'Organo Amministrativo possa verificare gli obiettivi raggiunti rispetto a quanto programmato;

5. In collaborazione con il Direttore:

- I. cura la rappresentanza del Festival verso enti pubblici locali, regionali, nazionali e internazionali;
- II. cura le relazioni con sostenitori e sponsor privati;
- III. redige le domande di contributo presso enti pubblici e privati;
- IV. coordina operativamente il gruppo di lavoro;
- V. coordina la propria attività affinché le proposte e le attività siano sempre compatibili con il bilancio della Fondazione.

6. Il Direttore Artistico può essere revocato o a seguito del mancato raggiungimento degli obiettivi allo stesso assegnati dall'Organo Amministrativo, o per il venir meno del rapporto fiduciario che lo lega al soggetto che lo ha nominato per giusta causa, o per reiterate violazioni delle direttive e dei programmi consiliari o per altri gravi motivi. In caso di revoca, non sono dovuti indennizzi ad alcun titolo.

Art. 17

Il Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico della Fondazione è composto da membri scelti e nominati dal Consiglio di Indirizzo tra personalità particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio in ambito culturale e accademico. Il Comitato, su richiesta del Consiglio di Indirizzo e/o dell'Organo Amministrativo, formula proposte, fornisce indicazioni e pareri in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione, per quanto attiene allo specifico ambito tecnico-scientifico.

2. I componenti del Comitato Scientifico restano in carica per la durata del mandato del Consiglio di Indirizzo e possono essere riconfermati. Per i componenti è previsto il rimborso delle spese a piè di lista.

Art. 18

Il Revisore Unico e/o Collegio Sindacale

1. Il Consiglio di Indirizzo stabilisce se nominare il Revisore Unico e/o il Collegio Sindacale.

2. Il Collegio Sindacale svolge la propria attività ai sensi dell'art. 2403 del cc e viene incarico anche della revisione legale ai sensi dell'art. 2409 cc., mentre il Revisore Unico effettua solo quest'ultima. In particolare il Collegio Sindacale, ha il compito di:

- a) esercitare il controllo sugli atti di gestione economico/finanziaria/patrimoniale della Fondazione;
- b) redigere le relazioni al bilancio di previsione ed a quello consuntivo di ciascun esercizio, nonché dare parere sulle proposte di assestamento del bilancio preventivo.

3. Il Revisore Unico e/o il Collegio Sindacale partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione, restano in carica per la durata del Consiglio di Indirizzo e possono essere riconfermati per una sola volta.

Art. 19 **L'esercizio finanziario**

1. L'esercizio finanziario della Fondazione è annuale dal 1 gennaio al 31 dicembre. Nel primo anno di attività decorre dal momento dell'inizio dell'attività e termina al 31 dicembre.

Art. 20 **Il bilancio preventivo**

1. Il bilancio preventivo di ciascun esercizio viene predisposto dall'Organo Amministrativo, congiuntamente al Direttore della Fondazione, sulla base di un piano programma di attività artistico-culturali elaborato in collaborazione con il Direttore Artistico.

2. L'Organo Amministrativo sarà convocato entro il 30 ottobre di ogni anno, derogabile per ulteriori trenta giorni, per l'esame e l'approvazione del bilancio preventivo.

3. Il bilancio preventivo approvato dall'Organo Amministrativo deve essere trasmesso entro 30 giorni al Consiglio di Indirizzo, accompagnato da una relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Revisore Unico e/o Collegio Sindacale, per il suo parere vincolante.

4. Per il solo primo esercizio il bilancio finanziario di previsione potrà essere proposto dal Fondatore in sede di costituzione della Fondazione.

5. Gli impegni di spesa e le obbligazioni direttamente contratti dal Legale Rappresentante della Fondazione non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati.

Art. 21 **Il Bilancio Consuntivo**

1. Il bilancio Consuntivo è predisposto e approvato dall'Organo di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno.

2. Il Bilancio Consuntivo di ciascun esercizio, corredato dalla relazione del Direttore sull'attività svolta e dalla relazione del Revisore Unico e/o Collegio Sindacale recante il parere sul bilancio stesso, è approvato dall'Organo Amministrativo.

3. L'Organo Amministrativo, entro 30 giorni dall'approvazione, trasmette i summenzionati atti al Consiglio di Indirizzo.

4. Eventuali disavanzi di esercizio debbono essere riportati a nuovo e ripianati nell'anno successivo. I suddetti disavanzi devono essere evidenziati nel bilancio preventivo.

5. Eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere prioritariamente impiegati per la ricostituzione del fondo patrimoniale eventualmente ridotto nel corso delle gestioni degli esercizi precedenti.

Art. 22

Regolamento organizzativo interno

1. Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie ad attuare il presente Statuto, la Fondazione può dotarsi di un Regolamento interno, approvato dal Consiglio di Amministrazione e sottoposto per il parere preventivo al Consiglio di Indirizzo in quanto di sua competenza ai sensi dell'art. 11.

Art. 23

Controversie

1. Per eventuali controversie che dovessero sorgere tra i membri e tra questi e la Fondazione o i suoi organi, che non possano essere risolte bonariamente, è competente in via esclusiva il foro nel cui territorio ha sede la Fondazione.

Art. 24

Scioglimento dell'Ente

1. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo è devoluto, con deliberazione/determinazione dell'Organo Amministrativo, al Comune di Rosignano Marittimo.

2. Lo scioglimento e l'estinzione della Fondazione potrà essere disposto anche in via anticipata con delibera/determinazione dell'Organo Amministrativo, previo parere del Consiglio Comunale del Comune di Rosignano Marittimo, quale soggetto svolgente ruolo fondamentale nella vita dell'ente. All'atto dello scioglimento il patrimonio viene devoluto al Comune di Rosignano Marittimo e in ogni caso i beni eventualmente affidati in concessione alla Fondazione tornano immediatamente nella disponibilità dei concedenti.

3. I liquidatori sono nominati dall'Organo Amministrativo.

Art. 25

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

